

L'Adunanza plenaria afferma la natura giuridica privatistica degli atti con i quali viene determinato o rideterminato il contributo di costruzione di cui all'art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001.

**Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 30 agosto 2018, n. 12 – Pres. Pajno, Est. Nocelli**

**Edilizia – Contributo per il rilascio del permesso di costruire – Rideterminazione – Natura ricognitiva dell'atto nell'ambito del rapporto paritetico di natura creditizia – Applicabilità dell'autotutela amministrativa – Esclusione.**

**Edilizia – Contributo per il rilascio del permesso di costruire – Rideterminazione – Termine di prescrizione decennale – Applicabilità – Ammissibilità dell'azione di accertamento – Sussiste.**

**Edilizia – Contributo per il rilascio del permesso di costruire – Rideterminazione – Applicabilità dell'art. 1431 c.c. – Esclusione.**

**Edilizia – Contributo per il rilascio del permesso di costruire – Rideterminazione – Principi di tutela dell'affidamento e di buona fede – Applicabilità solo nei casi eccezionali di non riconoscibilità dell'errore.**

*Gli atti con i quali la pubblica amministrazione determina e liquida il contributo di costruzione, previsto dall'art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono l'esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire, stante la sua onerosità, nell'ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e soggetta, in quanto tale, al termine di prescrizione decennale, sicché ad essi non possono applicarsi né la disciplina dell'autotutela dettata dall'art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990 né, più in generale, le disposizioni previste dalla stessa legge per gli atti provvedimenti manifestazioni di imperio (1).*

*La pubblica amministrazione, nel corso di tale rapporto, può pertanto sempre rideterminare, sia a favore che a sfavore del privato, l'importo di tale contributo, in principio erroneamente liquidato, richiedendone o rimborsandone a questi la differenza nell'ordinario termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) decorrente dal rilascio del titolo edilizio, senza incorrere in alcuna decadenza, mentre per parte sua il privato non è tenuto ad impugnare gli atti determinativi del contributo nel termine di decadenza, potendo ricorrere al giudice amministrativo, munito di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., nel medesimo termine di dieci anni, anche con un'azione di mero accertamento (2).*

*L'amministrazione comunale, nel richiedere i detti importi con atti non aventi natura autoritativa, agisce quindi secondo le norme di diritto privato, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, della l. n. 241 del 1990, ma si deve escludere l'applicabilità dell'art. 1431 c.c. a questa fattispecie, in quanto l'errore nella liquidazione del contributo, compiuto dalla pubblica amministrazione, non attiene ad elementi estranei o ignoti alla sfera del debitore ed è quindi per lui in linea di principio riconoscibile, in quanto o riguarda l'applicazione delle tabelle parametriche, che al privato sono o devono essere ben note, o è determinato da un mero errore di calcolo, ben percepibile dal privato, errore che dà luogo alla semplice rettifica (3).*

*La tutela dell'affidamento e il principio della buona fede, che in via generale devono essere osservati anche dalla pubblica amministrazione nell'attuazione del rapporto obbligatorio, possono trovare applicazione ad una fattispecie come quella in esame nella quale, ordinariamente, la predeterminazione e l'oggettività dei parametri da applicare al contributo di costruzione, di cui all'art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, rendono vincolato il conteggio da parte della pubblica amministrazione, consentendone a priori la conoscibilità e la verificabilità da parte dell'interessato con l'ordinaria diligenza, solo nella eccezionale ipotesi in cui tali conoscibilità e verificabilità non siano possibili con l'ordinaria diligenza richiesta al debitore, secondo buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), nell'ottica di una leale collaborazione volta all'attuazione del rapporto obbligatorio e al soddisfacimento dell'interesse creditorio vantato dal Comune (4).*

(1-4) I. – La questione della natura giuridica dell'atto mediante il quale l'autorità comunale provvede alla rideterminazione degli oneri concessori previsti dall'art. 16 del t.u. edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001) è stata rimessa all'Adunanza plenaria dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana con ordinanza 27 marzo 2018, n. 175 (oggetto della News US in data 3 aprile 2018).

Nel caso esaminato dalla sezione, l'amministrazione rideterminava, *in malam partem*, gli oneri concessori dovuti dal soggetto beneficiario del titolo edilizio, a notevole distanza temporale dal rilascio del titolo e dalla originaria determinazione del contributo dovuto. Non si trattava di errore di calcolo - che ricorre in caso di svolgimento del conteggio sulla base di criteri corretti ma applicati in modo inesatto - bensì di errore di impostazione dei criteri di calcolo.

Secondo l'organo rimettente l'esame dei motivi di ricorso rendeva necessaria in via preliminare la qualificazione giuridica della fattispecie al fine di stabilire se fare applicazione di istituti di natura pubblicistica, qualificando la rideterminazione come una forma di autotutela, ovvero di istituti di diritto privato. In entrambi i casi, si poneva il problema della tutela della posizione del privato che, *medio tempore*, avesse ritirato il provvedimento assentivo e iniziato o completato i lavori, facendo, in sostanza, affidamento su un determinato preventivo di spesa del programmato intervento edilizio.

Il Collegio registrava posizioni non omogenee nella giurisprudenza amministrativa sulla natura giuridica dell'atto di rideterminazione degli oneri concessori, osservando che:

a) le tesi che accolgono l'orientamento privatistico (Cons. Stato, sez. IV, 20 novembre 2012, n. 6033, in *Giurisdiz. amm.*, 2012, I, 1631; Cons. Stato, sez. V, 4 maggio 1992, n. 360, in *Riv. giur. ed.*, 1992, I, 624), pur muovendo dal comune rilievo secondo cui le controversie in tema di determinazione della misura dei contributi edilizi riguardano diritti soggettivi che traggono origine direttamente da fonti normative, giungono a conclusioni diversificate sulla disciplina applicabile in caso di rideterminazione *in peius* dell'onere; in sintesi:

a1) secondo l'orientamento "privatistico" (Cons. giust. amm. reg. sic., 15 giugno 2007, n. 422; *Id.*, 18 maggio 2007, n. 373; *Id.*, 21 marzo 2007, n. 244, in *Foro amm. – Cons. Stato*, 2007, 1063; *Id.*, 2 marzo 2007, n. 64, in *Giurisdiz. amm.*, 2007, I, 412), la determinazione del contributo darebbe luogo a un rapporto paritetico, azionabile da entrambe le parti nel termine di prescrizione ordinario di dieci anni. La definizione dell'ammontare del contributo si cristallizzerebbe, tuttavia, al momento del rilascio del titolo edilizio e, in applicazione della disciplina civilistica sul contratto in generale, sarebbe rettificabile solo in caso di errore di calcolo e non potrebbe trovare applicazione la disciplina dell'annullamento dell'atto per errore per difetto del requisito della riconoscibilità;

a2) una diversa ricostruzione, ancora di matrice privatistica (cfr. in particolare, Cons. Stato, sez. IV, 27 settembre 2017, n. 4515; Cons. Stato, sez. IV, 12 giugno 2017, n. 2821), giunge a conclusioni opposte, ritenendo che la rettifica dell'ammontare del contributo sia sempre consentita, perché l'applicazione di una tariffa diversa da quella corretta altro non è che un errore di calcolo;

b) secondo l'orientamento "pubblicistico" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 dicembre 2016, n. 5402), il rapporto nascente dalla determinazione del contributo andrebbe qualificato come prestazione patrimoniale imposta di carattere non tributario, con conseguente applicabilità delle regole dell'autotutela amministrativa. Nell'alveo della ricostruzione pubblicistica, il Collegio richiamava anche Cons. Stato, Ad. plen., sentenza 7 dicembre 2016, n. 24 (in *Foro it.*, 2017, III, 129, e in *Giornale dir. amm.*, 2017, 528 (m), con nota di CUTINI, oggetto della News US in data 3 gennaio 2017, cui si rinvia anche per approfondimenti dottrinali e giurisprudenziali), che, con riferimento al tema dell'applicabilità delle sanzioni per il ritardo nel pagamento dei contributi, ha affermato che il contributo dovuto dal privato in occasione del ritiro di un permesso a costruire si colloca nell'ambito dei rapporti di

diritto pubblico e deve essere qualificato come una prestazione patrimoniale imposta, di carattere non tributario.

Il C.g.a. manifestava, quindi, la propria preferenza per la ricostruzione pubblicistica ritenendo che:

- c) consente di recuperare coerenza sul piano dogmatico con il sistema giuridico di riferimento;
- d) garantisce un migliore contemperamento delle esigenze pubblicistiche, sottese alla corretta determinazione del contributo dovuto e alla salvaguardia degli interessi erariali, anche in sede di correzione di precedenti errori di quantificazione, e delle esigenze di tutela della parte privata riguardo l'affidamento riposto nella originaria determinazione dell'ente;
- e) consente, a tutela dell'affidamento del privato, di applicare gli istituti posti a presidio delle garanzie partecipative previsti per l'attività amministrativa e le condizioni legali di esercizio dell'autotutela, avuto riguardo ai tempi e ai contenuti motivazionali dell'atto di secondo grado (artt. 21 *quinquies*, *octies*, *novies* della l. n. 241 del 1990).

Conclusivamente rimetteva alla Adunanza plenaria i seguenti quesiti:

- f) se la rideterminazione degli oneri concessori in occasione del rilascio del titolo edilizio ai sensi dell'art. 16, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sia estrinsecazione di potere autoritativo da parte dell'amministrazione comunale, nell'ambito dell'autotutela pubblicistica soggetta ai presupposti e requisiti dell'art. 21 *novies*, l. 7 agosto 1990, n. 241, ovvero sia espressione di una sua legittima facoltà, nell'ambito del rapporto paritetico di natura creditizia, conseguente al rilascio del titolo edilizio a carattere oneroso, sottoposto nelle sue forme di esercizio al termine prescrizione ordinario;
- g) ove dovesse prevalere la prima opzione interpretativa, se la rideterminazione dei suddetti oneri sia da ascrivere all'ambito dei rapporti di diritto pubblico quali che siano le ragioni che l'abbiano ispirata, ovvero solo nei casi in cui la stessa dipenda dalla applicazione di parametri o coefficienti determinativi diversi (originari o sopravvenuti) da quelli in precedenza applicati, con esclusione quindi dei casi di errore materiale di calcolo delle somme dovute sulla base dei medesimi parametri normativi;
- h) in alternativa ed a prescindere dall'inquadramento giuridico della fattispecie secondo le richiamate categorie, e quale che sia la natura giuridica da riconnettere al provvedimento rideterminativo degli oneri concessori, se vi sia spazio, ed in quali limiti, perché possa trovare applicazione nella fattispecie in esame il principio del legittimo affidamento del privato, da ricostruire vuoi sulla base della disciplina pubblicistica dell'autotutela, vuoi su quella privatistica della lealtà e della buona fede nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero sulla base dei principi

desumibili dai limiti posti dall'ordinamento civile per l'annullamento del contratto per errore o per altra causa;

II. – Con la sentenza in rassegna l'Adunanza plenaria – dopo aver richiamato i principi espressi nella propria sentenza 7 dicembre 2016, n. 24 con riferimento alla natura del contributo di costruzione dovuto dal soggetto che intraprenda un'iniziativa edificatoria - accoglie la tesi privatistica sulla scorta delle seguenti considerazioni:

- i) la rideterminazione degli oneri concessori – aventi natura di prestazione patrimoniale imposta, di carattere non tributario - costituisce l'esercizio di una legittima facoltà nell'ambito di un rapporto paritetico tra la pubblica amministrazione e il privato;
- j) l'atto di liquidazione del contributo, quale corrispettivo di diritto pubblico richiesto per la compartecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione, non ha natura autoritativa né costituisce esplicazione di una potestà pubblicistica, ma si risolve in un mero atto ricognitivo e contabile, in applicazione di rigidi e prestabiliti parametri regolamentari e tabellari;
- k) la natura paritetica dell'atto di determinazione consente che la pubblica amministrazione possa apportarvi modifiche, sia in favore del privato che in senso contrario, purché ciò avvenga nei limiti della prescrizione decennale del relativo diritto di credito;
- l) la controversia in ordine alla spettanza e alla liquidazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione, riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a norma dell'art. 16 della l. n. 10 del 1977 e, oggi, dell'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., ha ad oggetto l'accertamento di un rapporto di credito a prescindere dall'esistenza di atti della pubblica amministrazione e non è soggetta alle regole delle azioni impugnatorie-annullatorie degli atti amministrativi e ai rispettivi termini di decadenza;
- m) la natura non autoritativa dei relativi atti e l'assenza di discrezionalità, nell'ambito di un rapporto paritetico tra la pubblica amministrazione e il privato, rendono perciò concettualmente inconfigurabile l'esercizio dell'autotutela pubblicistica, quale potere di secondo grado che viene a incidere, secondo determinati presupposti e limiti, su un primigenio episodio di esercizio del potere autoritativo, che qui non sussiste *ab origine*;
- n) l'affermazione secondo cui il contributo di costruzione costituisce una prestazione patrimoniale imposta e rientra a tale titolo nell'ambito dei rapporti di diritto pubblico in quanto necessariamente legata al rilascio del titolo edilizio, non comporta *ex se* che i relativi atti di determinazione abbiano necessariamente carattere autoritativo; sebbene il credito dell'amministrazione, per la sua

particolare finalità, sia assistito da particolari sanzioni e da speciali procedure coattive di riscossione, come ha pure ricordato l'Adunanza plenaria nella sentenza n. 24 del 2016 richiamando le disposizioni di cui agli artt. 42 e 43 del d.P.R. n. 380 del 2001, ciò non contrasta con la fondamentale natura del rapporto obbligatorio paritetico inerente al momento del pagamento del contributo e accessorio al rilascio del permesso di costruire;

- o) ferma la doverosità della rideterminazione, quante volte la pubblica amministrazione si accorga che l'iniziale determinazione degli oneri di urbanizzazione sia dipesa da un'inesatta applicazione delle tabelle o anche da un semplice errore di calcolo, deve escludersi che a tali rapporti di natura meramente obbligatoria e agli atti *iure gestionis*, di carattere contabile e aventi finalità liquidatoria, adottati dal Comune, si applichi la disciplina dell'autotutela di cui all'art. 21-*nonies* della l. n. 241 del 1990 o, più in generale, la disciplina dettata dalla stessa l. n. 241 del 1990 per gli atti provvedimenti espressivi di potestà pubblicistica;
- p) la natura non autoritativa degli atti con i quali l'autorità comunale provvede alla determinazione degli oneri comporta che nell'ordinario termine decennale di prescrizione, decorrente dal rilascio del titolo edilizio, sia sempre possibile, e anzi doverosa, da parte della pubblica amministrazione, nell'esercizio delle facoltà connesse alla propria posizione creditoria, la rideterminazione del contributo, quante volte la pubblica amministrazione si accorga che l'originaria liquidazione di questo sia dipesa dall'applicazione inesatta o incoerente di parametri e coefficienti determinativi, vigenti al momento in cui il titolo fu rilasciato, o da un semplice errore di calcolo, con l'ovvia esclusione della possibilità di applicare retroattivamente coefficienti successivamente introdotti, non vigenti al momento in cui il titolo fu rilasciato;
- q) quanto alle regole privatistiche concretamente applicabili al rapporto obbligatorio di cui si discute, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, della l. n. 241 del 1990, ritiene che la disciplina dell'errore riconoscibile, di cui all'art. 1431 c.c., non sia applicabile all'atto con il quale la pubblica amministrazione ridetermini l'importo del contributo ben potendosi ipotizzare che l'eventuale errore dell'Amministrazione sia riconoscibile dal privato che invece con l'ordinaria diligenza, richiesta dagli artt. 1175 e 1375 c.c., può e deve controllare l'esattezza delle operazioni di calcolo sin dal primo atto di loro determinazione;
- r) la tutela del legittimo affidamento e il principio della buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.), possono tuttavia trovare applicazione ad una fattispecie come quella oggetto della materia del contendere solo nella eccezionale ipotesi in cui la conoscibilità e la verificabilità dell'errore non siano possibili con il normale sforzo richiesto al

debitore, secondo buona fede, nell'ottica di una leale collaborazione finalizzata all'attuazione del rapporto obbligatorio e al soddisfacimento dell'interesse creditorio.

III. – Per completezza si segnala quanto segue:

- s) Cons. Stato, Adunanza plenaria, sentenza 7 dicembre 2016, n. 24, cit., ha precisato che *“l'amministrazione comunale ha il pieno potere di applicare, nei confronti dell'intestatario di un titolo edilizio, la sanzione pecuniaria prescritta dalla legge per il caso di ritardo ovvero di omesso pagamento degli oneri relativi al contributo di costruzione anche ove, in caso di pagamento dilazionato di detto contributo, abbia omesso di escutere la garanzia fideiussoria in esito alla infruttuosa scadenza dei singoli ratei di pagamento ovvero abbia comunque omesso di svolgere attività sollecitatoria del pagamento presso il debitore principale”*;
- t) oltre alle sentenze richiamate nell'ordinanza di rimessione, hanno aderito alla tesi della natura pubblicistica del rapporto nascente dalla determinazione del contributo di costruzione:
  - t1) Cons. Stato, sez. IV, 28 novembre 2017, n. 5571, secondo cui il contributo di costruzione rappresenta una compartecipazione del privato alla spesa pubblica occorrente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e, quindi, una prestazione patrimoniale imposta di indole non tributaria, da ricollegare, sul piano eziologico, al *surplus* di opere di urbanizzazione che l'amministrazione comunale è tenuta ad affrontare in relazione al nuovo intervento edificatorio del richiedente il titolo edilizio;
  - t2) Cons. Stato, sez. IV, 7 novembre 2017, n. 5133, il quale, nel confermare la natura di prestazione patrimoniale imposta di carattere non tributario del contributo di costruzione, precisa che le prestazioni da adempiere da parte dell'amministrazione comunale e del privato intestatario del titolo edilizio non sono tra loro poste in posizione sinallagmatica, con la conseguenza che il soggetto obbligato è tenuto a corrispondere il contributo nel rispetto dei termini stabiliti e il suo mancato pagamento legittima l'amministrazione ad applicare sanzioni pecuniarie crescenti in rapporto all'entità del ritardo, a prescindere dall'eventuale responsabilità del privato, e, in caso di persistenza dell'inadempimento, alla riscossione del contributo e delle sanzioni secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate;
  - t3) Cons. giust. amm., 3 novembre 2017, n. 471, in *Foro amm.*, 2017, 11, 2268, secondo cui il contributo, previsto dall'art. 3 della l. n. 10 del 1977, in caso di concessione edilizia, è una prestazione patrimoniale di natura

impositiva che trova la sua *ratio* nell'incremento patrimoniale conseguito per l'intervento edilizio dal titolare del permesso di costruire e la causa giuridica del pagamento è la sussistenza di un titolo abilitativo valido ed efficace e la concreta fruizione da parte del concessionario (tuttavia secondo l'Adunanza plenaria l'affermazione secondo cui il contributo di costruzione costituisce una prestazione patrimoniale imposta e rientra a tale titolo nell'ambito dei rapporti di diritto pubblico in quanto necessariamente legata al rilascio del titolo edilizio "*non comporta ex se che i relativi atti di determinazione abbiano necessariamente carattere autoritativo, si colorino, per così dire, di imperatività e siano espressione di potestà pubblicistica*"; tale precisazione consente di ritenere coerenti i principi espressi dalla Plenaria con la ricostruzione pubblicistica della natura giuridica del contributo di costruzione prospettata dalla Plenaria nella sentenza n. 24 del 2016, secondo quanto rammentato dalla ordinanza di rimessione);

- u) secondo Cons. Stato, sez. IV, 20 novembre 2017, n. 5356, il rilascio della concessione edilizia è il fatto costitutivo dell'obbligo giuridico del concessionario di corrispondere il contributo per oneri di urbanizzazione. Ne discende che il contributo è dovuto per il solo rilascio della concessione, senza che rilevi l'eventuale già intervenuta realizzazione di opere di urbanizzazione. Muovendo da questa prospettiva, l'esenzione prevista dall'art. 17, comma 3, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001 è dovuta solo qualora concorrano due presupposti: "*uno oggettivo, l'ascrivibilità del manufatto oggetto di concessione edilizia alla categoria delle opere pubbliche o di interesse generale, e l'altro soggettivo, l'esecuzione delle opere da parte di enti istituzionalmente competenti, vale a dire da parte di soggetti cui sia demandata in via istituzionale la realizzazione di opere di interesse generale, ovvero da parte di privati concessionari dell'ente pubblico, purché le opere siano inerenti all'esercizio del rapporto concessorio*";
- v) nel senso dell'applicabilità delle disposizioni in tema di interruzione e di sospensione della prescrizione al diritto di credito avente ad oggetto il pagamento della sanzione e degli interessi per il ritardato pagamento degli oneri concessori dovuti all'amministrazione comunale per il rilascio di permesso a costruire si veda Cons. Stato, sez. IV, 13 novembre 2017, n. 5202;
- w) sulla possibilità (ed i limiti) che un terzo – diverso dal titolare del permesso di costruire - adempia l'obbligo di pagamento del contributo e sulla legittimazione a contestare in giudizio l'entità dello stesso, si veda Cons. Stato, sez. IV, 29 dicembre 2016, n. 5523 (che approfondisce la correlazione fra gli istituti civilistici



- dell'adempimento del terzo e della estinzione dell'obbligazione con il rapporto pubblicistico che scaturisce dal rilascio del permesso di costruire);
- x) ai sensi dell'art. 1, comma 460, della l. n. 232 del 2016, *“a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”*; sul tema, in dottrina, si vedano, tra gli altri: URBANI, *Governo del territorio e delle attività produttive. Tra regole, libertà d'iniziativa economica e disciplina della proprietà*, in *Urb. app.*, 2016, 12, 1309; SCALIA, *Governo del territorio e tutela dell'ambiente: urbanistica e limitazione del consumo del suolo*, in *Urb. app.*, 2016, 10, 1065; AA.VV., *La rigenerazione di beni e spazi urbani. Contributo al diritto delle città*, a cura di DI LASCIO e GIGLIONI, Bologna, 2017 (cui si rinvia anche per ulteriori riferimenti dottrinali e normativi);
- y) Corte cost., 3 novembre 2016, n. 231 (in *Foro it.*, 2017, I, 2566, cui si rinvia per ogni approfondimento sul tema della determinazioni degli oneri di urbanizzazione), ha dichiarato *“incostituzionale l'art. 6, 20° e 21° comma, primo trattino, l.reg. Liguria 7 aprile 2015 n. 12, nella parte in cui stabilisce l'esonero dal contributo di costruzione per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che determinano un aumento della superficie agibile dell'edificio o delle singole unità immobiliari, quando l'incremento della superficie agibile all'interno delle unità immobiliari sia inferiore a 25 metri quadrati e quando le variazioni di superficie derivino da mera eliminazione di muri divisorii, e per gli interventi di frazionamento di unità immobiliari che determinino un numero di unità immobiliari inferiore al doppio di quelle esistenti, sia pure con aumento di superficie agibile”* e *“inammissibile, in quanto formulata in termini generici in ordine ai parametri costituzionali invocati, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, 20° e 21° comma, primo e secondo trattino, l.reg. Liguria 7 aprile 2015 n. 12, nella parte in cui disciplina l'imposizione e l'ammontare del contributo di costruzione, in riferimento agli art. 3 e 97 cost.”*;
- z) Cons. Stato, sez. V, 28 marzo 2008, n. 1334, in *Foro it.*, 2008, III, 556, ha precisato che *“il giudizio concernente l'esclusione dell'esenzione dal contributo di costruzione ha per oggetto un interesse legittimo, quando la debenza del contributo risalga a una convenzione*

*urbanistica e al relativo permesso di costruire; pertanto il relativo ricorso va proposto entro un termine di decadenza;*

aa) in dottrina, per una analisi unitaria delle patologie degli atti negoziali e amministrativi, v. di recente A. Plaisant, *Dal diritto civile al diritto amministrativo*, Cagliari, 2017, 543 e 596; P. CIRILLO, *Diritto civile pubblico*, Roma, 2018, 543 ss.